



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF E CON GLI ORGANISMI DI RICERCA SPIN-OFF SENZA FINI DI LUCRO OPERANTI NELL' INTERESSE DELLA SCUOLA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF E CON GLI ORGANISMI DI RICERCA SPIN-OFF SENZA FINI DI LUCRO OPERANTI NELL'INTERESSE DELLA SCUOLA

Emanato con D.R. n. 127 del 06/05/2013;
integrato e modificato con D.R. n. 76 del 24/02/2015.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La Scuola Superiore Sant'Anna, nel seguito denominata Scuola, persegue, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del proprio Statuto e dalla legislazione vigente, la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture, anche attraverso il sostegno alla costituzione ed all'attività di imprese spin-off operanti in settori ad alto contenuto scientifico/tecnologico e di conoscenza.
2. Inoltre, la Scuola favorisce la costituzione e l'attività di organismi di ricerca spin-off di diritto privato senza fini di lucro operanti al fine di favorire lo sviluppo della ricerca della Scuola e dei suoi Istituti.
3. Per il migliore perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti la Scuola promuove le iniziative opportune volte a conformare le proprie imprese spin-off ed i propri organismi di ricerca spin-off (di seguito denominati anche sinteticamente spin-off) quali "start-up innovative" ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii., ovvero ad ulteriori figure giuridiche incentivate dall'ordinamento.
4. Relativamente alla costituzione di queste imprese e/o organismi di ricerca, il presente Regolamento definisce:
 - la tipologia, i requisiti e le modalità di costituzione;
 - le modalità per la verifica periodica della permanenza dei requisiti;
 - i criteri generali per la disciplina dei rapporti con la Scuola;
 - le modalità di accesso ai servizi messi a disposizione dalla Scuola;
 - le modalità e le condizioni per la partecipazione della Scuola, degli Istituti e del personale della Scuola.

Art. 2

(Definizioni)

1. Si definisce ***impresa spin-off della Scuola*** una società di capitali che, valorizzando i risultati della ricerca ottenuti negli Istituti della Scuola, ed in collegamento con le attività da essi promosse, svolge attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi. In presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa specifica, le imprese spin-off della Scuola possono essere qualificate quali "start-up innovative", ai sensi degli articoli 25 e seguenti del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
2. Si definisce ***organismo di ricerca spin-off*** della Scuola una organizzazione di risorse umane e mezzi materiali atta a perdurare, costituita su iniziativa di uno o più dei suoi Istituti, ovvero ancora di personale della Scuola indicato nel successivo comma 4, che operi al fine di rafforzare e sviluppare ulteriormente possibili sinergie con l'attività di ricerca della Scuola.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF E CON GLI ORGANISMI DI RICERCA SPIN-OFF SENZA FINI DI LUCRO OPERANTI NELL' INTERESSE DELLA SCUOLA

3. Il personale della Scuola può partecipare alle organizzazioni citate nel presente articolo sia tramite partecipazione al capitale sociale che in termini di impegno al conseguimento dell'oggetto sociale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e dal presente Regolamento.
4. Ai fini di quanto previsto nel presente Regolamento, per personale della Scuola si intendono:
 - i docenti ed i ricercatori della Scuola;
 - i perfezionandi, i dottorandi e gli assegnisti della Scuola;
 - gli allievi e gli studenti della Scuola;
 - il personale tecnico-amministrativo della Scuola;
 - il personale di ricerca che collabora continuativamente a vario titolo da almeno tre anni con la Scuola.
5. Gli Istituti della Scuola e/o, all'interno degli Istituti stessi, gruppi di ricerca composti da soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 4, possono proporre la creazione di imprese spin-off ovvero di organismi di ricerca spin-off senza fini di lucro.
6. In caso di accoglimento della richiesta, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento, l'impresa o l'organismo di ricerca potrà qualificarsi, anche nei confronti di terzi, come "impresa spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna" o "organismo di ricerca spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna".
7. Le imprese spin-off e gli organismi di ricerca spin-off della Scuola possono utilizzare tale qualifica, nonché un logo appositamente predisposto dalla Scuola, previo impegno a sollevare la Scuola da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo del nome e del logo. Tale utilizzo cesserà con effetto immediato nel caso in cui vengano meno, per qualsivoglia motivo, i requisiti previsti nel presente regolamento.
8. Una volta costituite, le imprese spin-off e gli organismi di ricerca spin-off al cui capitale sociale non partecipa la Scuola devono inviare annualmente alla Scuola una copia del proprio bilancio consuntivo accompagnato da una relazione sull'attività svolta.
9. Negli spin-off della Scuola al cui capitale partecipi la Scuola, le responsabilità della Scuola é esclusivamente determinata dalla normativa nazionale relativa alla forma giuridica della spin-off.

Art. 3

(Procedura di costituzione)

1. La proposta di costituzione di un'impresa spin-off o di un organismo di ricerca spin-off è approvata dal Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato accademico, sentito il Comitato Valorizzazione Ricerche nel caso di impresa spin-off e il/i Consiglio/i di Istituto/i pertinente/i nel caso di organismo di ricerca spin-off.
2. La proposta deve essere corredata da un progetto contenente:
 - a) la tipologia che si propone (impresa o organismo di ricerca senza fini di lucro) e la relativa forma giuridica;
 - b) gli obiettivi che si intendono perseguire;
 - c) il piano finanziario per il triennio successivo alla costituzione;
 - d) le prospettive economiche e il mercato di riferimento per la rispettiva tipologia di cui alla lettera a);
 - e) il carattere innovativo del progetto ivi compresa, per le imprese spin-off, una parte riguardante la valorizzazione delle ricerche svolte presso le strutture della Scuola e per gli organismi di ricerca spin-off, una parte relativa ai benefici che si intendono apportare alle attività di ricerca della Scuola;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni del personale della Scuola coinvolto, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività;



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF E CON GLI ORGANISMI DI RICERCA SPIN-OFF SENZA FINI DI LUCRO OPERANTI NELL' INTERESSE DELLA SCUOLA

- g) ai fini di quanto previsto alla precedente lettera, l'eventuale partecipazione dei proponenti ad altre imprese spin-off e/o organismi di ricerca spin-off;
 - h) le modalità della eventuale partecipazione della Scuola al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - i) le modalità di regolamentazione della proprietà intellettuale;
 - j) una descrizione e una quantificazione, per quanto possibile anche in termini economici, dell'eventuale sostegno ricevuto dalla Scuola nella fase di progettazione e incubazione prima della sua costituzione;
 - k) una dichiarazione di supporto da parte di almeno uno dei Direttori d'Istituto della Scuola.
3. Nel caso di imprese spin-off, queste dovranno produrre l'accettazione del documento "Policy degli spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna", contenente i principi a cui si deve ispirare l'attività delle nuove imprese, determinato dal Comitato Valorizzazione Ricerche di cui al successivo art 10.
4. Non possono partecipare alle deliberazioni degli organi relative alla costituzione i proponenti delle iniziative.
5. In caso di mancata approvazione, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve rendere esplicite le motivazioni del diniego.
6. La procedura di costituzione di cui ai precedenti commi si applica anche qualora i requisiti per la qualificazione come impresa spin-off e/ come organismo di ricerca spin-off maturino in un momento successivo alla loro costituzione.

Art. 4

(Rapporti tra la Scuola e gli spin-off)

1. La Scuola promuove la collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1 nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, di alta formazione o di altra natura.
2. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la Scuola svolge servizi di sostegno alla nascita, all'avviamento e allo sviluppo di imprese spin-off e di organismi di ricerca spin-off senza fini di lucro. L'accesso ai predetti servizi, che possono essere resi anche a titolo oneroso, è regolato mediante apposite convenzioni stipulate tra la Scuola o un Istituto e il soggetto spin-off.
3. A titolo esemplificativo, i servizi attivati dalla Scuola potranno consistere in:
 - attività di formazione e collaborazione con i ricercatori per la preparazione del business plan e di studi di fattibilità;
 - incubazione di progetti di costituzione di imprese spin-off e di organismi di ricerca spin-off, secondo quanto previsto dal successivo art. 5;
 - ospitalità delle imprese spin-off e degli organismi di ricerca spin-off presso proprie strutture ovvero presso strutture pubbliche e private convenzionate con la Scuola;
 - consulenza in materia di proprietà intellettuale;
 - consulenza per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
 - consulenza nel campo della comunicazione esterna;
 - utilizzo delle attrezzature ed apparecchiature scientifiche della Scuola.

Art. 5

(Proprietà intellettuale)

1. Nel rispetto della normativa vigente, la Scuola promuove la valorizzazione dei propri diritti di proprietà intellettuale anche mediante l'attribuzione in licenza dei diritti stessi agli spin-off.
2. Tale conferimento avviene sulla base di accordi specifici tra gli spin-off e la Scuola, che devono comunque prevedere prospettive di applicazione dei risultati inventivi e/o ritorni economici per la Scuola.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF E CON GLI ORGANISMI DI RICERCA SPIN-OFF SENZA FINI DI LUCRO OPERANTI NELL' INTERESSE DELLA SCUOLA

3. Agli spin-off direttamente partecipati dalla Scuola tali diritti verranno di norma licenziati a titolo di conferimento al capitale sociale.

Art. 6

(L'Associazione Club delle imprese spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna)

1. Al fine di promuovere le interazioni tra le imprese spin-off la Scuola ha costituito un organismo denominato "Club degli Spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna", al quale possono partecipare le imprese spin-off della Scuola.
2. Il Club è presieduto dal Delegato al Trasferimento Tecnologico o altro delegato del Rettore.
3. Il Club redige annualmente una Relazione sulle attività del Club e la trasmette alla Scuola.

Art. 7

(Partecipazione della Scuola)

1. La Scuola può decidere di partecipare al capitale sociale o al fondo patrimoniale delle imprese spin-off e degli organismi di ricerca spin-off. In tali casi la sua partecipazione è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) l'attività dello spin-off non deve porsi in concorrenza con l'attività di ricerca e di formazione dalla Scuola;
 - b) la limitazione della responsabilità della Scuola al capitale sottoscritto, nelle forme stabilite dalla legge, tra le quali la sottoscrizione di appositi patti parasociali;
 - c) la nomina da parte della Scuola di un consigliere di amministrazione dell'impresa spin-off o di un componente dell'organo che ha la responsabilità gestionale nell'organismo di ricerca spin-off. Tale membro non può essere uno dei soci dello spin-off;
 - d) nel caso in cui venga nominato il Collegio sindacale, la nomina da parte della Scuola di un sindaco;
 - e) nel caso di imprese spin-off un'opzione di vendita della partecipazione della Scuola nei confronti degli altri soci in proporzione delle rispettive quote esercitabile decorsi due anni dall'ingresso dalla Scuola nel capitale sociale. Il prezzo di vendita sarà determinato in proporzione al valore di mercato della società al momento dell'esercizio del diritto di opzione.
2. La sussistenza di tali condizioni viene valutata dal Consiglio di Amministrazione in sede di deliberazione della partecipazione della Scuola allo spin-off.

Art. 8

(Modalità di partecipazione del personale dipendente della Scuola)

1. Il personale della Scuola può partecipare al capitale di un impresa spin-off oppure di un organismo di ricerca spin-off. Qualora il personale della Scuola proponga la costituzione di uno spin-off al quale la Scuola sia direttamente chiamata a partecipare come socia, lo stesso deve partecipare al capitale sociale e obbligarsi a non alienare la propria quota di partecipazione per un periodo non inferiore a 3 anni.
2. La percentuale di partecipazione del singolo docente o ricercatore nello spin-off non potrà eccedere il 60% del capitale sociale/fondo patrimoniale, eccetto l'ipotesi in cui l'apporto di proprietà intellettuale da parte di tale docente o ricercatore sia talmente rilevante, a giudizio del Comitato Valorizzazione Ricerche, da giustificare una percentuale di partecipazione maggiore del 60%.
3. Al di fuori dei contratti di ricerca a favore della Scuola, ai sensi dell'art. 66 della D.P.R. 382/1980, prestazioni di consulenza, di ricerca e di formazione da parte del personale docente e



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF E CON GLI ORGANISMI DI RICERCA SPIN-OFF SENZA FINI DI LUCRO OPERANTI NELL' INTERESSE DELLA SCUOLA

ricercatore a tempo pieno a favore dell'impresa spin-off e/o organismo di ricerca spin-off possono essere effettuate secondo il disposto dell'art. 6 della L. 240/2010 e delle fonti interne ad esso collegate.

4. I titolari di assegni di ricerca, gli allievi e gli studenti, i perfezionandi e i dottorandi della Scuola possono svolgere a favore dell'impresa spin-off e/o organismo di ricerca spin-off attività retribuita, se autorizzati rispettivamente dal Direttore di Istituto e/o dal coordinatore del corso, a condizione che lo svolgimento di detta attività non contrasti con il regolare e diligente svolgimento delle loro attività, all'interno della Scuola.

5. Il personale tecnico amministrativo della Scuola può svolgere a favore dell'impresa spin-off o dell'organismo di ricerca spin-off attività retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Responsabile della Struttura di appartenenza relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività in favore dell'impresa spin-off e/o organismo di ricerca spin-off con quelle proprie dell'attività istituzionale. Il personale tecnico amministrativo può essere nominato componente del consiglio di amministrazione dell'impresa spin-off e/o componente dell'organo che ha la responsabilità gestionale nell'organismo di ricerca spin-off su designazione della Scuola ovvero a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con lo svolgimento delle mansioni a favore della Scuola.

6. Il personale della Scuola a tempo pieno che partecipi all'impresa spin-off e/o organismo di ricerca spin-off deve comunicare alla Scuola, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici ottenuti da tale partecipazione.

7. Lo svolgimento dell'attività a favore degli spin-off non deve comunque porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con la Scuola.

Art. 9

(Incompatibilità e conflitto di interessi)

1. I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri di commissioni in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato accademico, i Direttori degli Istituti, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle imprese spin-off e negli organismi di ricerca spin-off. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore dell'Istituto sia designato dalla Scuola a far parte del consiglio di amministrazione dell'impresa spin-off o degli organi direttivi degli organismi di ricerca spin-off, dei quali non sia socio o proponente.

2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno socio o non socio dell'impresa spin-off o partecipante all'organismo di ricerca spin-off, la cui partecipazione alle attività dello spin-off, di cui al comma 2, risulti incompatibile, perché assorbente rispetto ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca, potrà svolgerle, purché preventivamente posto in congedo senza assegni, per un periodo massimo di cinque anni, che possono essere fruiti nei primi cinque anni di attività dello spin-off. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 297/99 il personale docente e ricercatore può altresì far richiesta di distacco presso lo spin-off per un periodo non superiore a quattro anni rinnovabile una sola volta.

3. Il personale della Scuola partecipante a spin-off è tenuto a comunicare tempestivamente alla Scuola eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello spin-off.

4. Sussiste una situazione di "conflitto di interessi" quando il partecipante allo spin-off assuma o possa assumere comportamenti o decisioni che producano un evidente vantaggio per la stessa recando, allo stesso tempo, pregiudizio all'immagine e agli interessi della Scuola.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF E CON GLI ORGANISMI DI RICERCA SPIN-OFF SENZA FINI DI LUCRO OPERANTI NELL' INTERESSE DELLA SCUOLA

5. Il personale della Scuola partecipante ad una impresa spin-off si impegna al momento della costituzione della stessa a non utilizzare a vantaggio di questa le ricerche della Scuola diverse da quelle che hanno dato vita all'impresa spin-off. Si impegna altresì a non utilizzare a vantaggio della propria impresa spin-off informazioni acquisite da partner ed altri interlocutori della Scuola ed a dichiarare la propria condizione di appartenenza alla Scuola e di socio dell'impresa spin-off durante eventuali negoziazioni con imprese e enti.
6. Il rapporto con la Scuola non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
7. Il Comitato Valorizzazione Ricerche di cui al successivo art. 10 provvede al monitoraggio e alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte all'impresa spin-off e/o organismo di ricerca spin-off da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso, l'impresa spin-off e/o organismo di ricerca spin-off è tenuta a fornire risposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
8. Qualora venga accertato dal Comitato Valorizzazione Ricerche il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo, il Comitato stesso, ai sensi del successivo art. 10, deve immediatamente segnalare tale situazione al Rettore, che dovrà porre in essere, di concerto con i competenti organi della Scuola, tutte le azioni opportune a far cessare tale comportamento.

Art. 10

(Composizione e funzioni del Comitato Valorizzazione Ricerche)

1. Il Consiglio di Amministrazione istituisce un Comitato "Valorizzazione Ricerche", composto dal Delegato al Trasferimento Tecnologico o altro delegato del Rettore, con funzioni di coordinatore, dal Direttore Generale, dal un componente nominato dal Consiglio di Amministrazione, da due Direttori di Istituto, uno appartenente alla Classe accademica di Scienze sociali ed uno alla Classe accademica di Scienze sperimentali e applicate. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. Per lo svolgimento delle proprie competenze il Comitato si avvale del supporto dell'U.O. Valorizzazione Ricerca.
2. Il Comitato svolge una funzione consultiva di supporto al Rettore della Scuola su tutte le materie riguardanti le attività della Scuola per la valorizzazione dei risultati di ricerca e la promozione di imprese spin-off e/o organismi di ricerca spin-off, con particolare riferimento alla promozione e valutazione delle attività di protezione della proprietà intellettuale, nonché allo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale secondo la procedura riportata nel Disciplinare dei brevetti della Scuola e alla valutazione della qualità dei progetti di fattibilità di imprese spin-off e/ organismi di ricerca spin-off che vengano presentati al Rettore per l'approvazione ai sensi del precedente art. 3 del presente regolamento o per accedere ai servizi di sostegno eventualmente erogati dalla Scuola.
3. Il Comitato svolge inoltre una funzione di monitoraggio e controllo sui rapporti tra la Scuola e le imprese spin-off e/ organismi di ricerca spin-off, al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse. Informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte ed i pareri espressi su richiesta del Rettore.
4. Il Comitato può essere integrato dai responsabili di altre strutture della Scuola, da consulenti esperti in materia di valorizzazione dei risultati di ricerca e analisi di mercato in settori industriali specifici e da esperti in materia di protezione della proprietà intellettuale che ritenga necessario coinvolgere di volta in volta. Qualora si renda necessario, il Comitato può richiedere pareri ad esperti.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF E CON GLI ORGANISMI DI RICERCA SPIN-OFF SENZA FINI DI LUCRO OPERANTI NELL' INTERESSE DELLA SCUOLA

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, emanato dal Rettore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo on-line della Scuola. Le modifiche e le integrazioni al testo regolamentare seguono la medesima regola.